SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DELL'EMILIA-ROMAGNA AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA L.N. 241/90 E S.M.I. E DELL'ART. 10 DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO FRA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E UNIONCAMERE EMILIA - ROMAGNA 2021/2025 PER L'ATTUAZIONE DI ULTERIORI MISURE DI SOSTEGNO A FAVORE DI CATEGORIE DI IMPRESE IN DIFFICOLTA' A CAUSA DELLA EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 DI CUI AGLI ARTT. 2 E 26 DEL D.L. N.41/2021 CONVERTITO CON L.N. 69/2021

fra

Il Sig., il quale interviene nel presente atto in nome e per conto della Regione Emilia-Romagna (C.F. 80062590379), d'ora in avanti denominata Regione, come da provvedimento della Giunta Regionale n. _____ in data _____;

е

premesso che

- è stato sottoscritto il 21 dicembre 2020 tra la Regione e Unioncamere l'Accordo di Programma Quadro, di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 1841/2020;
- tale accordo, all'art. 10, stabilisce che Regione Emilia-Romagna e Unioncamere convengono sulla necessità di collaborare per sostenere l'attuazione di misure volte a ridurre l'impatto sui conti delle imprese delle misure rese necessarie dalla pandemia e per favorire il sostegno alla ripresa dell'attività aziendale e degli investimenti e che allo scopo di dare attuazione alle attività e misure previste dall'accordo quadro, quando necessario, le parti definiscono un'apposita convenzione;
- l'attuazione dell'Accordo di Programma Quadro, sopra richiamato, ha già previsto la sottoscrizione di Convenzioni tra Regione e Unioncamere, per l'erogazione di ristori, attraverso specifici bandi, a numerose categorie economiche in difficoltà a causa dell'emergenza sanitaria Covid-19;
- la gestione dei suddetti bandi si è dimostrata particolarmente efficace ed efficiente;
- il perdurare della crisi economica dovuta agli effetti

diretti ed indiretti dell'emergenza pandemica in atto, rende opportuno proseguire il percorso collaborativo intrapreso, nella gestione dei nuovi strumenti di sostegno alle imprese, oggetto della presente Convenzione;

tenuto conto che

- è stato approvato il DECRETO-LEGGE 22 marzo 2021, n.41 "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19", convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n. 69;
- il suddetto Decreto Legge all'art. 2, comma 2, lettera c) ha disposto, per l'anno 2021, uno stanziamento di 230 milioni di euro, da assegnare alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano, per essere erogati in favore delle imprese turistiche, come definite ai sensi dell'articolo 4 del codice di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, localizzate nei comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici;
- con decreto legge 73/2021 all'art. 3 le predette risorse sono state aumentate di ulteriori 100 milioni di euro;
- le risorse assegnate alla Regione Emilia-Romagna per i contributi di cui all'art. 2 comma 2 lett.) in favore delle imprese dei comprensori sciistici, in base al riparto previsto del Fondo nazionale, ammontano complessivamente per l'anno 2021 ad € 6.029.292,00;
- il Decreto Legge 41/2021, all'art. 26, comma 1, ha altresì disposto, per l'anno 2021, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo di 220 milioni di euro da ripartire tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano da destinare al sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite dall'emergenza da COVID-19, stabilendo altresì che una quota del fondo, non inferiore a 20 milioni di euro, sia destinata a sostenere le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218;
- l'art. 8, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, ha previsto che «il Fondo di cui all'art. 26 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, è incrementato di 120 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 20 milioni di euro destinati ad interventi in favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici»;

- In base al riparto approvato, previa Intesa Stato-Regioni, con DPCM 30 giugno 2021 le risorse complessive afferenti il Fondo di cui all'art. 26 sopra citato assegnate alla Regione Emilia-Romagna per l'anno 2021 ammontano complessivamente ad € 24.584.013,16, fermo restando che una quota pari ad € 1.446.118,42 è destinata al sostegno delle imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti ed una quota pari ad € 1.446.118,42 è destinata ad interventi in favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici;
- l'art. 7 comma 6-quinquies del Dl 73/2021 ha infine disposto che l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 26, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2021, per cui è incrementata di 10 milioni la quota del fondo destinata al sostegno delle imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti;
- in base al riparto delle risorse integrative di cui al citato art. 7 DL 73/2021, approvato con Intesa Stato-Regioni, la quota integrativa da assegnare alla Regione Emilia-Romagna per il sostegno delle imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti ammonta per l'anno 2021 ad € 723.059,21 e che pertanto in esito ad approvazione del decreto di assegnazione di tali risorse, le risorse complessive per l'anno 2021 per il sostegno a questa categoria di imprese ammonterà complessivamente ad € 2.169.177,63;

considerato che

- in attuazione dell'art. 26 D.L. 22 marzo 2021, N.41" con DGR n. 1892 del 15.11.2021 è stato approvato l'"Avviso pubblico per la concessione di "bonus una tantum" ai live club e agli operatori di produzione di teatro per ragazzi a seguito dell'emergenza sanitaria covid-19" con un plafond di risorse pari ad € 300.000,00;
- si è reso necessario definire le modalità operative di assegnazione ed erogazione delle risorse sopra richiamate per quanto non ancora definite, pari complessivamente ad € 30.313.305,16, di cui € 6.029.292,00 in attuazione dell'art. 2 del DL 41/2021 ed € 24.284.013,16 in attuazione dell'art. 26 del medesimo decreto;
- la Regione Emilia-Romagna ha identificato le categorie

di imprese beneficiarie, sulla base delle disposizioni del DECRETO-LEGGE 22 marzo 2021 n.41, convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n. 69, nonché i parametri necessari alla determinazione del ristoro economico per le singole categorie, individuando specifiche misure per ogni categoria, come da Allegato 1), parte integrante e sostanziale della presente Convenzione;

- Regione Emilia-Romagna e Unioncamere, in qualità di ente intermedio che può agire anche per il tramite delle Camere di commercio dell'Emilia-Romagna, ha concordato che il sistema camerale procederà a definire, approvare e gestire i bandi per l'erogazione dei contributi alle imprese, quale ristoro a fronte delle difficoltà economiche derivanti dall' emergenza da covid-19, nel rispetto di quanto definito all'Allegato 1), sopra citato;
- l'art. 15 delle L.N. 241/90 e s.m.i., richiamato in questa sede come norma che sostiene la presente Convenzione di concerto all'art.10 dell'Accordo di Programma sopra menzionato, consente di disciplinare lo svolgimento della collaborazione fra Regione Emilia-Romagna e Unioncamere per il raggiungimento dell'obiettivo comune sancito dalla presente intesa;
- in ossequio alle disposizioni di cui al punto precedente la Regione Emilia-Romagna ha previsto un sostegno economico per i costi vivi sostenuti da Unioncamere che, a sua volta, metterà a disposizione personale e strutture per il raggiungimento degli obiettivi indicati nella presente Convenzione;

Tutto ciò premesso, Regione ed Unioncamere, convengono quanto seque:

ARTICOLO 1 OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione, in attuazione dell'art. 10 dell'Accordo Quadro sopracitato, ha per oggetto la gestione dei bandi finalizzati alla concessione di contributi alle imprese e soggetti economici individuati nell'Allegato A) alla presente, quale ristoro a fronte delle difficoltà economiche derivanti dalla emergenza da covid-19.

ARTICOLO 2 CRITERI E MODALITA' DI GESTIONE DEI BANDI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE

La Regione Emilia-Romagna, secondo gli indirizzi contenuti nel DECRETO-LEGGE 22 marzo 2021 n.41, convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n. 69 richiamati in premessa, ha identificato i settori e definito i requisiti ed i criteri di selezione dei beneficiari del contributo, nonché la misura dei contributi stessi, così come specificati nell'Allegato 1), parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Unioncamere procederà all'approvazione, pubblicazione e gestione dei bandi afferenti alle misure di sostegno in argomento, recependo i requisiti ed i criteri non modificabili stabiliti nell'Allegato 1.

Gli aspetti non definiti nel predetto Allegato 1) saranno disciplinati da Unioncamere, nel rispetto delle normative vigenti in materia di aiuti di Stato, privacy, regolarità contributiva.

A tal fine Unioncamere si impegna a:

- a. pubblicare il primo bando entro il 31 dicembre 2021;
- b. gestire la ricezione delle domande di contributo ricorrendo alle proprie piattaforme digitali, ove necessario;
- c. predisporre un sistema di assistenza agli interessati per informazioni sui bandi e presentazione delle istanze;
- d. effettuare l'istruttoria delle domande presentate secondo le disposizioni previste dall'Allegato 1). Ai fini dell'ammissione e dell'erogazione dei contributi in esame, detta valutazione è finalizzata alla verifica rispetto delle modalità e dei termini presentazione delle domande ed al mero controllo della qualifica del beneficiario e dei requisiti ammissibilità per l'accesso ai contributi. dichiarazioni sostitutive di notorietà saranno oggetto di verifica successiva a campione dopo l'erogazione dei contributi con le modalità di cui all'art. 5;
- e. inviare alla Regione una relazione contenente l'elenco delle imprese la cui domanda sarà stata regolarmente ammessa ai sensi dei requisiti previsti all'ALLEGATO 1), con l'indicazione degli importi dei relativi contributi provvisoriamente destinati alle imprese a seguito della verifica di compatibilità con i limiti di entità del contributo stesso stabiliti misura per misura;

- f. inviare alla Regione la rendicontazione delle eventuali risorse residue, definite dopo le verifiche di cui alla suddetta lettera e), al fine di assumere il provvedimento di propria competenza di cui al paragrafo "Condizioni generali" dell'Allegato 1), per la determinazione definitiva dell'entità dei contributi spettanti alle imprese misura per misura;
- g. approvare gli atti di concessione e liquidazione ai beneficiari ammessi a contributo entro il termine massimo del 30 giugno 2022;

ARTICOLO 3 RAPPORTI FINANZIARI

La Regione Emilia-Romagna si impegna a trasferire a Unioncamere, quale ente intermedio che può agire anche per il tramite delle Camere di commercio dell'Emilia-Romagna, le risorse derivanti dal DECRETO-LEGGE 22 marzo 2021 n.41, convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n. 69, pari a complessivi € 30.313.305,16 per la concessione ed erogazione dei contributi ai beneficiari.

La Regione procederà altresì a trasferire gli ulteriori € 723.059,21 di cui all'art. 7 comma 6-quinquies del Dl 73/2021, in seguito alla formale assegnazione alla Regione Emilia-Romagna con Decreto statale.

Tali risorse saranno conferite al Fondo Unico costituito presso Unioncamere, gestore dello stesso e conferite con le sequenti modalità:

- il 10% sarà trasferito ad Unioncamere entro la data di chiusura del primo bando;
- il 60% sarà trasferito ad Unioncamere alla chiusura dell'ultimo bando;
- il saldo corrispondente al 30% sarà trasferito entro 15 giorni dalla data del provvedimento della Regione, di cui al precedente art. 2 lett. f, di determinazione definitiva dei contributi riconosciuti alle imprese, misura per misura.

La Regione si impegna infine a trasferire a Unioncamere un importo forfettario di € 148.300,00per la copertura dei costi vivi da sostenere per l'intero ciclo di gestione dei bandi, ed in particolare per:

- accesso standard alla piattaforma ReStart;
- configurazione dei bandi e sulla piattaforma di frontend ReStart;

- configurazione dei bandi sulla piattaforma back-office AGEF;
- servizi di assistenza all'utenza per l'utilizzo della piattaforma: Contact Center dedicato;
- supporto all'automazione per l'ottimizzazione dei tempi della fase istruttoria.

Tali risorse, pari ad € 148.300,00, per la copertura dei costi vivi sopra richiamati, saranno conferite con le seguenti modalità:

- il 10% sarà trasferito ad Unioncamere entro la data di chiusura del primo bando;
- il 60% sarà trasferito ad Unioncamere alla chiusura dell'ultimo bando;
- il saldo corrispondente al 30% sarà trasferito entro 15 giorni dalla data del provvedimento della Regione, di cui al precedente art. 2 lett. f, di determinazione definitiva dei contributi riconosciuti alle imprese, misura per misura.

Unioncamere si impegna a svolgere tutte le attività connesse all'approvazione e la gestione dei bandi in esame.

Unioncamere è individuata come soggetto gestore delle risorse regionali che saranno conferite per l'attuazione della presente Convenzione.

Entro 30 giorni dalla conclusione delle attività di erogazione dei contributi alle imprese, a seguito della verifica di regolarità contributiva delle imprese ammesse, Unioncamere si impegna altresì a fornire alla Regione Emilia-Romagna una rendicontazione sull'utilizzo delle risorse regionali di cui al comma 1, comprensiva dell'elenco dei beneficiari e dei contributi effettivamente erogati.

La Regione Emilia-Romagna richiederà la restituzione ad Unioncamere delle risorse non erogate alle imprese beneficiarie, qualora le risorse effettivamente erogate, documentate secondo quanto stabilito nel presente articolo risultassero inferiori alle risorse trasferite.

La Regione Emilia-Romagna si riserva la facoltà di richiedere eventuale ulteriore documentazione che si rendesse necessaria a dimostrare le attività effettivamente svolte.

ARTICOLO 4 DURATA DEL PROTOCOLLO

La presente Convenzione ha decorrenza dalla data di sottoscrizione e durata fino al completamento delle attività previste all'art. 1.

ARTICOLO 5 CONTROLLI SULLE IMPRESE AMMESSE

La Regione Emilia-Romagna e Unioncamere, collaboreranno in base ad un programma condiviso di attività, nell'effettuazione dei controlli a campione delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 e in tutti i casi in cui dovessero sorgere fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni, al fine di verificare il possesso dei requisiti richiesti alle imprese per la concessione dei contributi.

La Regione Emilia-Romagna, nei casi di Legge previsti, procederà a coadiuvare Unioncamere nell'ambito dei controlli di cui al D.Lgs n. 159/2011, così come integrato e modificato dai DD.Lgs. n. 218/2012 e 153/2014, avente ad oggetto "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13/08/2010, n. 136" e ss.mm.ii.

ARTICOLO 6 VERIFICHE SULL'ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE

La Regione Emilia-Romagna si riserva la possibilità di effettuare verifiche sulla realizzazione delle attività oggetto della presente Convenzione, in qualsiasi momento, in particolare attraverso: incontri di verifica, richiesta di relazioni sullo stato di avanzamento delle procedure e della spesa, richieste di atti e della necessaria documentazione.

Unioncamere si impegna a rendere disponibile presso le rispettive sedi la documentazione relativa alle concessioni, erogazioni ed eventuali successivi provvedimenti di revoca nei confronti dei beneficiari dei contributi.

ARTICOLO 7 PROPRIETA' DEI RISULTATI

I documenti contenenti le risultanze delle attività delle parti firmatarie della presente Convenzione saranno di proprietà congiunta di entrambe, che potranno utilizzarli per i propri fini istituzionali.

ARTICOLO 8 RESPONSABILITA'

I sottoscrittori, pur impegnandosi ad utilizzare la dovuta diligenza nello svolgimento delle attività previste dalla presente Convenzione, si sollevano reciprocamente da qualsivoglia responsabilità derivante da erronea interpretazione ed utilizzo dei dati qui richiamati.

ARTICOLO 9 RISERVATEZZA

I dati personali, raccolti nello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione sono trattati dai sottoscrittori nell'osservanza delle norme e dei principi fissati nel D.Lgs. n. 196/2003.

Unioncamere Emilia-Romagna assume la qualifica di Titolare del trattamento dei dati e si impegna a rispettare le disposizioni di cui agli artt. 13 e seguenti del Regolamento UE n. 679/2016 sulla tutela dei dati personali delle persone fisiche e ad assicurare in qualunque momento l'esercizio dei diritti di cui all'art. 17 e seguenti del Regolamento UE 679/2016.

ARTICOLO 10 DOMICILIO LEGALE E FISCALE

Agli effetti amministrativi e giudiziari la Regione Emilia-Romagna dichiara il proprio domicilio in Bologna - Viale Aldo Moro n. 52; Unioncamere dichiara il proprio domicilio legale e fiscale in Bologna - Viale Aldo Moro n. 62.

ARTICOLO 11 NORME REGOLATRICI

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, si applicano le disposizioni dell'Accordo di Programma Quadro, di cui alla deliberazione di Giunta regionale approvata con deliberazione di Giunta regionale n. 1841/2020, richiamata in premessa.

ARTICOLO 12 RAPPORTO TRA LE PARTI

La presente Convenzione è esente da registrazione fino al caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, Titolo 1° del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e, ove ne venisse richiesta la

registrazione, sarà assoggettata al 8/8 pagamento dell'imposta in base alle disposizioni vigenti al momento della richiesta di registrazione, giusto il disposto dell'art. 39 del citato D.P.R. n. 131/1986.

Unioncamere Emilia-Romagna provvederà ad assolvere l'imposta di bollo quando dovuta.

ARTICOLO 13

CONTROVERSIE

Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti relativamente all'interpretazione, conclusione, esecuzione o risoluzione della presente Convenzione, si applicano le disposizioni previste dall'art. 133 del Codice del processo amministrativo.

Letto e sottoscritto digitalmente per accettazione

PER LA REGIONE EMILIA ROMAGNA

PER UNIONCAMERE EMILIA-ROMAGNA